

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2371 del 27 luglio 2006

**Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

**(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)** [L'Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Stefano Antonio Valdegamberi, di concerto con l'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce quanto segue:

"La direttiva 79/409/CEE prevede all'art. 4, che gli Stati membri classifichino come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'Allegato I alla stessa direttiva e delle specie migratrici che ritornano regolarmente, adottando misure idonee a prevenire l'inquinamento e il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni, che abbiano conseguenze significative, dannose agli stessi uccelli.

La direttiva 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede che i citati obblighi derivanti dalla direttiva 79/409/CEE siano sostituiti da quelli derivanti dall'art. 6 della stessa direttiva "Habitat" riferiti ai siti di importanza comunitaria (SIC) e riguardanti l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui le zone sono state designate. Tali obblighi devono essere applicati dall'entrata in vigore della direttiva o dalla classificazione o riconoscimento a livello nazionale delle diverse Zone di Protezione Speciale.

Il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (modificato con D.P.R. 120/2003) riguardante il recepimento nella legislazione italiana della direttiva "Habitat", stabilisce conseguentemente che alle ZPS siano applicate le disposizioni sulla valutazione di incidenza (art. 5), sulle misure di conservazione e sull'eventuale formazione dei piani di gestione (art. 4).

Attualmente la Valutazione di Incidenza è l'unico dispositivo applicato per ottemperare agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie succitate. Si tratta di uno strumento concepito per valutare la probabilità che l'attuazione di un piano, progetto o intervento provochi delle incidenze significative negative sugli habitat e specie tutelati nei siti della rete Natura 2000.

Le incidenze significative sono valutabili solo in seguito alla diretta verifica della presenza, nell'ambito del piano, progetto o intervento, di specie e habitat riportate nella scheda ufficiale (formulario standard) e all'esame del relativo stato di conservazione in accordo con l'art. 6 commi 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE e con l'art. 5 del D.P.R. 357/97 così come integrato dal D.P.R. 120/03.

Al fine di ridurre gli oneri derivanti dalla redazione e valutazione del documento di Valutazione di Incidenza, che risultano essere particolarmente gravosi per la necessità di identificare cartograficamente habitat e habitat di specie, a partire dal 2003 la Regione del Veneto ha approvato progetti di censimento di tali componenti ambientali per alcuni siti della rete Natura 2000 (D.G.R. 4110 del 30 dicembre 2002, D.G.R. 4359 del 30 dicembre 2003, D.G.R. 1962 del 26 luglio 2005, D.G.R. 4441 del 30 dicembre 2005, D.G.R. 2151 del 4 luglio 2006).

Ad oggi la cartografia tematica degli habitat è stata ultimata per 9 Siti di Importanza Comunitaria (di cui 4 sono anche Zone di Protezione Speciale) corrispondenti a 21.972 ettari, il 5,4 % della superficie occupata dalla rete Natura 2000 del Veneto. È in corso il rilevamento di ulteriori 49.398 ettari.

La probabilità di incidenza significativa negativa, inoltre, deve essere valutata per tutti gli habitat e le specie riportati nel formulario standard, che rappresentano gli obiettivi di conservazione per i quali i siti sono stati individuati. Tuttavia non risulta sempre agevole l'individuazione degli elementi di pregio che presentano le caratteristiche di maggiore vulnerabilità considerati nel contesto dell'intera rete Natura 2000, ai quali occorre dare maggiore attenzione nel processo valutativo.

In accordo con quanto previsto all'art. 4 del D.P.R. 357/97 e secondo gli indirizzi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio contenuti nel D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000", le Strutture regionali competenti hanno elaborato le misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale con la finalità di fornire

anche indirizzi pratici per la redazione della Valutazione di Incidenza, esplicitando chiaramente i principali obiettivi di conservazione per ciascun sito e definendo specificatamente i criteri per il relativo mantenimento in buono stato di conservazione.

La necessità di individuare le misure di conservazione delle Zone di Protezione Speciale è stata nuovamente ribadita dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato delle aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" nel quale si stabilisce l'obbligo dell'applicazione di tali misure dalla data di classificazione o istituzione delle ZPS, che si considera coincidente con la data di trasmissione alla Commissione Europea dei relativi formulari e cartografie. Con l'annullamento del citato provvedimento del Comitato delle Aree Naturali Protette, con il quale veniva attribuita la classificazione di area protetta ai sensi della legge 394/1991 ai siti della rete Natura 2000 e, conseguentemente, prefigurata l'applicazione dello specifico regime di salvaguardia, il decreto fissa il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso decreto (avvenuta il 6 luglio 2005) entro cui le Regioni e Province autonome erano tenute a definire tali misure, secondo le citate linee guida.

La situazione delineata, ulteriormente modificata dall'ordinanza del TAR del Lazio, successivamente confermata dal Consiglio di Stato, di sospensione del decreto ministeriale in questione, evidenzia, comunque, come l'individuazione delle misure di conservazione costituisca adempimento con carattere di urgenza delle direttive comunitarie e rappresenti l'opportunità di definire un complesso di tutele idonee alle specifiche caratteristiche delle diverse aree.

Poiché una corretta formulazione di tali misure presuppone il grado più elevato possibile di conoscenza dei caratteri naturalistici dei siti e del relativo rischio di alterazione, con lo sviluppo della banca dati regionale rete Natura 2000, di cui alle D.G.R. 30 dicembre 2003, n. 4360 e 29 dicembre 2004, n. 4526, è stato implementato il quadro conoscitivo di base dei SIC e ZPS, sono state individuate le priorità di tutela in rapporto alle caratteristiche, alla distribuzione e allo stato di conservazione degli habitat e specie presenti e delineato in bozza il documento relativo agli obiettivi e alle stesse misure di conservazione.

Le 67 ZPS sono state analizzate nelle loro caratteristiche ecologiche, fisiche, socioeconomiche e raggruppate secondo cinque classi coerenti che presentano caratteristiche omogenee rispetto alle specie e agli habitat di interesse comunitario.

Per ciascuna classe sono stati individuati gli obiettivi di conservazione che corrispondono alle segnalazioni di specie e habitat nei diversi siti della classe; si è proceduto, quindi, a identificare le priorità di conservazione sulla base della distribuzione areale, della minaccia di sparizione di specie e habitat e delle vulnerabilità dirette e indirette che evidenziano gli obiettivi di conservazione con necessità, e in alcuni casi urgenza, di misure di conservazione. Tali misure sono state elaborate in base alle caratteristiche ecologiche di ciascun habitat e di ciascuna specie, ai siti che li ospitano e alle pressioni che in tali ambienti sono state riscontrate. Ogni misura presenta per ogni sito diversi gradi di urgenza che dipendono dai fattori di vulnerabilità e minaccia che si riscontrano al momento attuale.

Riferendosi a obiettivi comuni a più siti, il procedimento seguito considera la rete ecologica veneta nel suo complesso e ripartisce lo sforzo di conservazione su tutti gli ambienti potenzialmente adatti alle esigenze della specie.

Le specifiche caratteristiche delle misure di conservazione, riconducibili alle tipologie di regolamentazione, di gestione attiva, di incentivazione, di monitoraggio e ricerca, di attività di divulgazione e formazione, necessitano di essere successivamente recepite e sviluppate mediante l'inserimento negli strumenti di pianificazione quali PTRC, PTP, PAT, PATI, Piani di Area, Piani Ambientali o di Gestione di Aree Naturali Protette, Piani di assestamento o di riordino forestale, Piani faunistici e venatori, Piano di Sviluppo Rurale e altri piani di settore. Qualora siano previsti obblighi e divieti, questi si applicano solo alle specie e agli habitat per i quali è stata riscontrata l'effettiva minaccia e vulnerabilità, del cui stato si deve dare esplicitamente e formalmente atto.

Il documento è stato successivamente esaminato e integrato da un gruppo di esperti in analisi e ricerche sulle componenti vegetazionali, floristiche e faunistiche connesse alla gestione, tutela e valorizzazione degli ecosistemi e degli habitat, individuato con decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 5 del 19 dicembre 2005 nella NEMO (Nature and Environment Management Operators S.r.l.), già impegnata nella stesura delle misure di conservazione dei siti della Regione Toscana.

Al fine di garantire la coerenza delle misure di conservazione con il complesso delle politiche regionali territoriali e di settore, la Struttura competente, che opera nell'ambito della Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio, ha effettuato, infine, un confronto con le strutture regionali interessate che ha permesso di formulare un documento correttamente integrato in una gestione territoriale ambientalmente e socialmente sostenibile.

Il documento proposto è formato:

- da una relazione (**Allegato A**) che illustra la metodologia applicata nell'individuazione delle misure di conservazione;
- dalle misure di conservazione e strumenti di indirizzo per la Valutazione di Incidenza (**Allegato B**) per le ZPS del Veneto individuate con D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241, ratificato dalla D.G.R. 7 giugno 2005, n. 1262, e con D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006;
- dalle misure di carattere generale efficaci per tutte le ZPS (**Allegato C - parte prima**), nonché dalle misure di conservazione relative alle Zone di Protezione Speciale per le quali è stata individuata ed approvata la cartografia degli habitat e habitat di specie (**Allegato C - parte seconda**).

Le misure di carattere generale (**Allegato C - parte prima**) si applicano a tutte le Zone di Protezione Speciale dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Le misure relative a ciascuna ZPS (**Allegato B**) diventano applicative dal momento di approvazione della cartografia degli habitat e habitat di specie relativa a ciascun sito e con l'inserimento del sito stesso ad integrazione dell'**Allegato C - parte seconda**.

Possono presentarsi due casi distinti:

- qualora sia necessaria per il sito la redazione di un Piano di Gestione le misure di conservazione vengono applicate in qualità di norma temporanea di salvaguardia a partire dall'approvazione della cartografia degli habitat e habitat di specie, da formalizzare con apposito provvedimento deliberativo, fino alla redazione e approvazione del Piano di Gestione del sito stesso, ovvero fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione esistenti;
- qualora non sia prevista la redazione di uno specifico Piano di Gestione, le misure di conservazione vengono applicate così come riportate nell'**Allegato C - parte seconda** a partire dall'approvazione della cartografia degli habitat e habitat di specie, da formalizzare con apposito provvedimento deliberativo.

Al momento attuale le Zone di Protezione Speciale, la cui cartografia degli habitat e degli habitat di specie è già stata approvata con D.G.R. 3873 del 13 dicembre 2005, sono le seguenti:

- IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco", IT3260018 "Grave e Zone umide della Brenta" (per le quali è necessario un piano di gestione).
- IT3210018 "Basso Garda", IT3220005 "Ex Cave di Casale - Vicenza", (per le quali non è necessario un piano di gestione)

Pur rimanendo necessario il riferimento puntuale e preciso a tutti gli habitat e le specie riportate nel formulario standard, in attesa del completamento della cartografia tematica di cui sopra, per tutte le Zone di Protezione Speciale le informazioni e gli indirizzi di tutela riportati nell'**Allegato B** costituiscono una concreta e organica integrazione dei formulari standard, utile alla redazione degli studi di Valutazione di Incidenza.

Il fattivo contributo che non mancherà di pervenire da parte di enti ed istituzioni a seguito dell'attuazione di tali misure costituirà il coerente completamento di un percorso che si vuole concretamente integrato nelle politiche di tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio che la Regione è impegnata a sostenere."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

VISTI i D.P.R. 8.9.1997, n. 357 e 12.3.2003, n. 120;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3.9.2002 e 25.3.2005;

VISTO il Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio 19 dicembre 2005, n. 5.

VISTE le D.G.R. n. 4110 del 30 dicembre 2002, n. 1962 del 26 luglio 2005, n. 4359 del 30 dicembre 2003, n. 4441 del 30 dicembre 2005, n. 2151 del 4 luglio 2006;

VISTA la D.G.R. n. 3873 del 13 dicembre 2005;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 maggio 2005, n. 241, ratificato con D.G.R. 7 giugno 2005, n. 1262;

VISTA la D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006;]

delibera

- 1) di approvare i seguenti elaborati al presente provvedimento:

**Allegato A** (Relazione Illustrativa relativa alla redazione delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale);  
**Allegato B** (Misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale della Regione del Veneto e strumenti di indirizzo per la Valutazione di Incidenza);  
**Allegato C** (Misure di carattere generale e misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale per le quali è stata individuata e approvata la cartografia degli habitat e degli habitat di specie);

2) di applicare le misure di carattere generale (**Allegato C - parte prima**) per tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS), come individuate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 maggio 2005, n. 241, ratificato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2005, n. 1262, e con Deliberazione della Giunta Regionale del 18 aprile 2006, n. 1180;

3) di applicare le misure di conservazione (**Allegato C - parte seconda**) alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui è stata approvata con D.G.R. 3873 del 13 dicembre 2005 l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e habitat di specie;

4) di provvedere a integrare l'**Allegato C - parte seconda** con le misure di conservazione al momento dell'approvazione della cartografia degli habitat e habitat di specie per le restanti Zone di Protezione Speciale (ZPS), da formalizzare con apposito provvedimento deliberativo.

Allegato (omissis)